

## NOTIFICHE TELEMATICHE EX LEGE N. 53 del 1994 I CONTROLLI DA PARTE DEL GIUDICE

di GIUSEPPE VITRANI

Un aspetto particolarmente importante della riforma introdotta dal decreto legge n. 179/12 in tema di notifiche a mezzo posta elettronica certificata da parte degli avvocati concerne senza dubbio l'attività di controllo della regolarità del procedimento da parte del Giudice. Norma chiave in tal senso è dunque l'art. 9, comma I bis, della legge n. 53/94, il quale testualmente prevede che *“qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'art. 3 bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”*.

La norma in questione prefigura pertanto un duplice scenario, prevedendo (per la verità in via del tutto ipotetica e senza dettare alcuna precisa prescrizione sul punto) la possibilità che si proceda in primo luogo al deposito dell'atto notificato per via esclusivamente telematica. Tale possibilità non risulta però allo stato praticabile per il caso di atti introduttivi del giudizio (si pensi ad esempio all'atto di citazione), non essendovi adeguate norme tecniche che disciplinino tale fase introduttiva del processo telematico, mentre può essere ipotizzata in caso di memorie che debbano essere notificate in corso di causa<sup>1</sup>, stante che il deposito di queste ultime può certamente essere effettuato per via telematica, quantomeno nei Tribunali a ciò espressamente abilitati con apposito decreto della DGSIA.

In tali ultimi casi, in assenza di espressa normativa tecnica sul punto, possiamo ipotizzare che l'atto notificato, unitamente agli allegati informatici previsti dall'art. 9, comma I bis, debba essere inserito nella busta informatica, in modo da mettere il Giudice in grado di effettuare i controlli direttamente, in forma telematica dal proprio computer, aprendo la predetta busta informatica<sup>2</sup>. Si potrebbe così verificare in via immediata la correttezza del procedimento di notificazione ed in particolare, esaminando le ricevute di accettazione e avvenuta consegna, potrebbe essere possibile verificare l'effettiva allegazione dell'atto oggetto di notifica al messaggio di Posta Elettronica Certificata.

<sup>1</sup> ad esempio la comparsa contenente domande nuove al contumace ex art. art. 292 c.p.c.

<sup>2</sup> Non sarebbe pertanto necessaria l'asseverazione prevista dall'art. 9, comma I bis, legge n. 53/94 in quanto non verrebbe estratta alcuna copia su supporto analogico.

L'uso del condizionale è peraltro obbligatorio, stante la menzionata assenza di regole tecniche e stante che la legislazione vigente potrebbe essere fuorviante o addirittura ostativa all'espletamento di un'attività di controllo diretto del documento informatico da parte del Giudice; ricordiamo infatti che l'art. 12 del d.m. 44/2011 non consente il deposito di documenti che contengano elementi attivi e che invece potrebbe essere considerato "elemento attivo" il messaggio di Posta Elettronica Certificata ispezionabile direttamente dal Magistrato.

Appare dunque necessario un approfondimento legislativo della tematica, essendo allo stato molteplici i dubbi circa la possibilità di considerare operativa tale modalità di deposito dell'atto notificato a mezzo PEC.

Come si accennava in apertura, il legislatore ha invece disciplinato compiutamente le modalità di deposito "cartaceo" dell'atto notificato; possiamo così analizzare quali controlli possa e debba effettuare il Giudice in tali casi onde accertare la validità dell'attività di notificazione.

Procedendo con ordine, appare innanzitutto opportuno ribadire che gli atti dei quali l'avvocato deve estrarre copia su supporto analogico sono i seguenti: a) il messaggio di PEC con tutti gli allegati (ovvero l'atto notificato, la relata di notifica e la procura, se già rilasciata); b) la ricevuta di accettazione della PEC; c) la ricevuta di avvenuta consegna della PEC. Di tutti tali documenti l'avvocato deve attestare la conformità all'originale ai sensi dell'art. 23, comma 1, d. lgs. 82/05 (codice dell'amministrazione digitale – CAD). Tale norma prevede infatti che *le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritte con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato*. Nel caso di specie l'avvocato possiede invero tutti i poteri per compiere le attestazioni richieste dalla legge dal momento che egli, ai sensi dell'art. 6 legge n. 53/94, è considerato *pubblico ufficiale ad ogni effetto* anche ai fini dell'attestazione di cui al successivo art. 9 della predetta legge.

Il Giudice riceverà dunque su supporto analogico tutta la suddetta documentazione e sulla stessa potrà effettuare i dovuti controlli, che verosimilmente si appunteranno in primo luogo sulla ricevuta di avvenuta consegna, poichè ai sensi dell'art. 3 bis legge n. 53/94, *“la notifica si perfeziona, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna”*; è pertanto dall'esame di tale ricevuta che si può ricevere conferma che la controparte abbia regolarmente ricevuto l'atto notificato.

Sulle caratteristiche della ricevuta è intervenuto il d.m. 3 aprile '13, n. 48 (che ha introdotto il nuovo art. 18 nel d.m. 44/2011), prevedendo, al comma VI, che *“la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 3 bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 è quella completa, di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68”*. Il legislatore ha così raccolto l'orientamento giurisprudenziale che non considerava valida prova della regolarità della

notifica la cosiddetta “ricevuta breve” di avvenuta consegna, prevista dalla vecchia formulazione dell’art. 18 d.m. 44/2011<sup>3</sup>.

Attraverso l’esame della ricevuta di accettazione e, soprattutto, della ricevuta di avvenuta consegna completa il Giudice potrà così verificare se l’atto sia stato correttamente recapitato al destinatario e, soprattutto se il messaggio di PEC inviato, conteneva effettivamente l’atto giudiziario da notificare.

Altra importante verifica che dovrà essere effettuata, soprattutto nei casi di mancata costituzione del convenuto o nei casi di procedimenti a contraddittorio eventuale e differito, come ad esempio nel caso di notifica di un decreto ingiuntivo non seguito dall’opposizione ed oggetto di richiesta di esecutorietà, concerne la relata di notifica. Ricordiamo infatti che tale atto è stato regolamentato minuziosamente dall’art. 3 bis legge n. 53/94; in particolare, il comma quinto della norma in questione, reca l’elenco dei dati che devono essere inseriti dall’avvocato, la cui mancanza fatalmente inciderebbe sulla regolarità del procedimento; si pensi che, ad esempio, secondo il novellato art. 18 del d.m. 44/11, nel caso di notifica di una copia informatica per immagine di un atto in origine analogico, proprio nella relata di notifica dovrà essere inserita la dichiarazione di conformità avente valore di asseverazione ai sensi dell’art. 22, comma II, CAD.

Si comprende dunque come la relata di notifica abbia efficacia centrale nel procedimento di notificazione a mezzo PEC e come dunque sulla stessa appaia necessario un controllo particolarmente minuzioso da parte del Giudice.

Fin qui si sono espone le procedure di controllo che discendono direttamente dall’esame della legge n. 53/94; vista però l’importanza della fattispecie vale però la pena allargare gli orizzonti al fine di verificare se vi siano ulteriori verifiche e controlli che il Giudice può esperire sull’atto notificato a mezzo PEC. Ebbene, ad avviso di chi scrive la risposta deve essere positiva.

Occorre infatti considerare che oggetto della notifica a mezzo PEC possono essere documenti informatici sottoscritti con firma digitale o copie informatiche per immagine di documenti analogici, dei quali è attestata la conformità all’originale con dichiarazione sottoscritta con firma digitale; appare dunque fondamentale verificare la corretta sottoscrizione dell’atto per almeno due ordini di motivi.

Innanzitutto occorre ricordare che l’art. 24, comma III, CAD prevede che *“per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso”*. Solo una verifica sulla validità del certificato di firma consentirà dunque di

---

<sup>3</sup>Si cita ad esempio la sentenza n. 1756 del 3 aprile '13, con la quale il TAR Campania ha stabilito che *“al fine di verificare che effettivamente la notifica dell’atto sia andata a buon fine e che l’atto notificato con la PEC sia conforme a quello depositato in formato cartaceo, debba essere prodotta dall’avvocato notificante la c.d. ricevuta completa di avvenuta consegna della PEC, in modo da poter produrre tale ricevuta con l’intero atto notificato e non soltanto un suo estratto”*.

considerare l'atto validamente sottoscritto e di evitare che l'atto venga dichiarato inesistente<sup>4</sup>.

Inoltre, e ciò anche a tutela dell'avvocato notificante, occorre altresì considerare che, ai sensi dell'art. 62 d.p.c.m. 22 febbraio '13 (recante le regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali), *“le firme elettroniche qualificate e digitali, ancorché sia scaduto, revocato o sospeso il relativo certificato qualificato del sottoscrittore, sono valide se alle stesse è associabile un riferimento temporale opponibile ai terzi che collochi la generazione di dette firme rispettivamente in un momento precedente alla scadenza, revoca o sospensione del suddetto certificato”*.

Una verifica sulla validità della sottoscrizione al momento della notificazione dell'atto servirebbe dunque a “cristallizzare e convalidare” per sempre l'atto, evitando l'insorgere di successivi contenziosi ove, per esempio, l'avvocato lasciasse scadere il proprio certificato di firma digitale; la verifica in questione appare nel caso di specie fondamentale ed è certamente esperibile nei termini previsti dalla suddetta norma regolamentare; ricordiamo infatti il procedimento di notifica di cui alla legge n. 53/94 contiene in sé plurimi elementi per associare alla sottoscrizione un riferimento temporale opponibile ai terzi; si pensi, ad esempio, alle ricevute di accettazione o di consegna della PEC.

Appare dunque opportuno che l'avvocato notificante, onde consentire le verifiche del Giudice, oltre alla documentazione prevista dall'art. 9 legge n. 53/94, produca anche la documentazione attestante la validità del certificato di firma digitale utilizzato per la sottoscrizione dell'atto notificato. L'adempimento è oltretutto assai semplice, in quanto tutti i certificatori che rilasciano i certificati di firma sono obbligati a fornire un sistema che consenta di effettuare la verifica delle firme elettroniche qualificate o delle forme digitali (art. 14 d.p.c.m. 22 febbraio '13); poiché detti sistemi sono già disponibili sotto forma di software scaricabili gratuitamente, sarà sufficiente sottoporre il certificato di firma ad apposita verifica (ovviamente nella stessa data in cui viene effettuata la notifica), stampare il risultato di tale esame ed esibirlo successivamente al Giudice che potrà così apprezzare la validità, o meno, della sottoscrizione

---

<sup>4</sup> Si afferma infatti in giurisprudenza che *poiché l'art. 125 c.p.c. prescrive che l'originale e le copie degli atti ivi indicati devono essere sottoscritti dalla parte che sta in giudizio personalmente oppure dal procuratore, il difetto di sottoscrizione (quando non desumibile da altri elementi, quali la sottoscrizione per autentica della firma della procura in calce o a margine dello stesso) è causa di inesistenza dell'atto (nella specie, di appello), atteso che la sottoscrizione è elemento indispensabile per la formazione dello stesso – Cass. 20 gennaio '11, ord. n. 1275; conf, Cass. 6111/99).*